

Allegato "B" al Repertorio numero 5.028/3.386

## **STATUTO DELL'ENTE FILANTROPICO**

### **"IO STO CON IL REGINA MARGHERITA - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OSPEDALE INFANTILE DI TORINO"**

#### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

L'Ente, costituito in forma di associazione, ha la seguente denominazione: "IO STO CON IL REGINA MARGHERITA - ENTE FILANTROPICO PER LO SVILUPPO DELL'OSPEDALE INFANTILE DI TORINO - ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile "IO STO CON IL REGINA MARGHERITA - ENTE FILANTROPICO - ETS", in applicazione delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti contemplati dal richiamato Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in acronimo: RUNTS), viene fino da ora espressamente previsto che questo Ente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, unirà alla propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 37 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 2 - SEDE

L'Ente di cui all'articolo 1, ha sede in Torino - Corso Giovanni Agnelli n. 26 e potrà istituire tramite delibera del Consiglio Direttivo sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, opportunamente procedendo alle comunicazioni da iscrivere innanzi al RUNTS.

#### ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'associazione viene in questa sede fissata a tutto il 31 dicembre 2100 ovvero a completamento del suo scopo e/o alla sua impossibilità di conseguirlo.

Lo scioglimento potrà avvenire solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, da assumere secondo quanto in appresso riportate.

#### ARTICOLO 4 - SCOPO / FINALITÀ

L'Ente di cui all'articolo 1, non ha scopo di lucro; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale è inquadrata in seno alla previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

Specificatamente, l'Ente conseguirà le finalità degli enti filantropici in applicazione dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale.

Le erogazioni di cui sopra avranno le seguenti destinazioni:

- a. Promozione, cura e assistenza dei bambini malati, nonché l'aiuto, morale e materiale, delle loro famiglie;
- b. Sostenimento della ricerca e lo studio nel campo delle "malattie del bambino" collaborando con l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Infantile Regina Margherita" (con sede in Torino - Corso Spezia n. 60) per l'acquisizione di attrezzature e materiale sanitario;
- c. Promozione di convegni, congressi ed iniziative di settore;
- d. Promozione e realizzazione di raccolte di fondi, risorse e dotazioni, in-

dispensabili per sostenere le attività indicate ai punti a) e b);

- e. non vengono ammesse attività dirette e/o indirette diverse a quelle espresse ai precedenti sub a., b., c., d.

L'Ente in discorso ha facoltà di esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, in base alla pianificazione e linee guida dettate dal Consiglio Direttivo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale qui prevista, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Per il perseguimento delle predette finalità, verranno osservate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, con avviso che l'Ente in discorso trarrà le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, ovvero quanto previsto dal presente statuto.

In applicazione dell'articolo 38, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, si indicano i principi ai quali l'Ente si atterrà in merito a quanto segue:

#### PRINCIPI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'Ente di cui all'articolo 1, vincola il proprio patrimonio al perseguimento nel tempo degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo adotta annualmente - anche in base ad indirizzi ricevuti dall'Ospedale Infantile Regina Margherita (Torino - Corso Spezia n. 60) -, una pianificazione strategica di asset allocation che ispirano le decisioni di investimento a criteri prudenziali di rischio e di adeguata diversificazione.

Al Consiglio Direttivo è demandato l'onere di stabilire opportuni processi attraverso i quali definire e monitorare le singole decisioni di allocazione delle risorse finanziarie e/o investimento, reso esplicito e noto anche mediante un apposito regolamento per la gestione del patrimonio.

Nella selezione degli investimenti ovvero per l'allocazione delle risorse finanziarie, il Consiglio Direttivo dell'Ente dovrà tenere conto di criteri relativi al rischio, alla volatilità, al rendimento, alla liquidabilità e alla chiarezza e comprensibilità delle informazioni finanziarie del caso, a tal fine risulterà di massima importanza l'acquisizione da parte dei componenti il Consiglio Direttivo, delle necessarie competenze professionali commisurate sia alla dimensione e tipologia del patrimonio che alle strategie di investimento che verranno adottate.

Il Consiglio Direttivo dovrà impostare strumenti di monitoraggio e controllo che consentano sia di comprendere la performance degli investimenti sia la loro coerenza con le strategie adottate, nel contempo valutando e sviluppando le possibilità attraverso le quali il patrimonio possa essere utilizzato per il perseguimento dei propri obiettivi di missione, anche mediante strumenti di impact investment e/o venture philanthropy.

Al Consiglio Direttivo non è concesso deliberare favorevolmente circa l'im-

piego del patrimonio dell'Ente in investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti umani e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, a tal fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali.

#### PRINCIPI PER LA RACCOLTA FONDI E DELLE RISORSE IN GENERE

La raccolta fondi è una modalità complementare o esclusiva attraverso la quale l'Ente persegue la propria missione.

La raccolta fondi si basa su un rapporto fiduciario con il donatore, che deve essere salvaguardato e onorato attraverso la piena assunzione di responsabilità con riferimento alla correttezza, all'efficienza e all'efficacia dell'impiego delle stesse.

A tal fine l'Ente e per esso il Consiglio Direttivo:

- garantiscono la chiarezza e la trasparenza della raccolta delle risorse rispetto ai fini cui sono destinate;
- rendono conto, in seno alle informative di bilancio, gestione o bilancio sociale - in applicazione dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni-, circa l'esito dell'impiego delle stesse e i risultati conseguiti;
- riconoscono l'importanza di utilizzare gli opportuni strumenti informativi e di verifica per evitare la raccolta di risorse provenienti da soggetti che presentino connessioni con situazioni di riciclaggio di denaro, violazione dei diritti umani e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, a tal fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali;
- assicurano il rispetto delle prerogative di tutela dei dati personali, privacy e/o di anonimato, eventualmente espresse dai donatori.

L'eventuale collaborazione con il donatore per la definizione delle modalità di impiego delle risorse donate deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi dell'Ente.

#### MODALITÀ DELLE EROGAZIONI IN DENARO, BENI E SERVIZI, ANCHE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO

L'Ente opera in diretta connessione con l'Ospedale Infantile Regina Margherita (Torino - Corso Spezia n. 60), ed a fronte di ciò, annualmente riceve indicazione e definisce gli indirizzi per le erogazioni del caso.

Le modalità di quanto appena scritto, si esprimono sinteticamente come segue:

- a fronte di preventivo contraddittorio, l'Ente riceve un programma di indirizzo da parte dell'ospedale di cui sopra;
- conseguentemente l'Ente procede a ricerche di mercato ed analisi, coerenti con il programma anzi detto;
- completata la selezione di mercato, procede alla raccolta di fondi finanziari ovvero all'allocazione di fondi finanziari già esistenti, a beneficio del bene/i o servizio/i selezionato/i;
- erogazione del pagamento del bene/i o servizio/i selezionato/i;
- consegna a mani dell'Ospedale di cui sopra del bene/i o servizio/i infine acquistato, mediante opportuna verbalizzazione.

#### ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

L'Ente di cui all'articolo 1 - sia a livello direttivo, che di controllo, che operativo - eserciterà la sua attività esclusivamente a mezzo dell'opera di volonta-

ri.

Ai volontari operanti in seno all'Ente, previa loro iscrizione nell'apposito registro, si applicano integralmente le previsioni contenute nell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

L'Ente, a beneficio dei volontari, provvederà a disporre assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Ente.

Per le attività di segreteria ed organizzazione generale dell'Ente, oltre ai volontari, possono essere previsti lavoratori ulteriori da annotare quali dipendenti i quali avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con avviso che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Riguardo a detta retribuzione, l'Ente ne darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Possono richiedere di essere ammessi alla qualità di associati:

- a. i promotori dell'associazione;
- b. le persone fisiche che siano dotate di irreprensibile condotta morale e civile;
- c. le persone giuridiche senza finalità lucrative;
- d. Comitati e/o associazioni di volontariato, ETS;
- e. le società semplici.

Possono anche essere parte dell'Ente le società commerciali di persone e/o di capitali e/o le società cooperative e società benefit.

#### ARTICOLO 7 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

L'Ente cui all'articolo 1, ha carattere aperto.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Ente, devono redigere una domanda su apposito modulo.

L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.

La validità della qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio reso in sede collegiale e trascritto sull'apposito libro, deve sempre essere rilasciato all'unanimità dei presenti e motivato.

Conseguentemente l'accoglimento dovrà essere comunicato all'interessato e trascritto sul libro degli associati.

In presenza di deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione entro sessanta giorni e provvedere alla notifica all'interessato.

L'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ha facoltà di chiedere a che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva

convocazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Ente e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota annuale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'ammissione decorre dalla data del versamento della quota annuale e vale per l'esercizio sociale in cui è versata.

Il Consiglio Direttivo può modificare l'importo delle quote annue di adesione con delibera assunta entro il mese di ottobre di ciascun anno a valere sia sull'anno in corso che per quello successivo, in relazione ai programmi predisposti.

Gli associati cessano di appartenere all'Ente:

- a. per dimissioni volontarie;
- b. per mancato versamento della quota annuale per l'esercizio;
- c. per estinzione della persona giuridica o decesso della persona fisica;
- d. per comportamento contrastante con gli scopi qui previsti;
- e. Per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'associato.

Sono associati a vita coloro che abbiano versato "una tantum" una quota di almeno € 500,00 (Euro cinquecento-virgola-zero-zero).

#### ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati maggiorenni hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee;
- di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Ente;
- di conoscere i programmi con i quali l'Ente intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Ente;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti gli associati maggiorenni hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare la quota annua stabilita dall'Assemblea;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Ente.

Ogni diritto e/o dovere come sopra brevemente elencato, avrà automatico valore anche verso l'associato minorenni, a decorrere dalla data successiva alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

#### ARTICOLO 9 - PATRIMONIO

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente in discorso, viene fissato patrimonio minimo nella misura della somma liquida e disponibile di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila-virgola-zero-zero).

Qualora nel corso della vita dell'Ente, il patrimonio minimo di cui sopra, an-

che solo espresso dalle informative contabili anzi esposte, risultasse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo -ove nominato-, devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Assolte le formalità di Legge per l'iscrizione nel RUNTS, il Consiglio Direttivo provvederà a convertire il predetto valore di patrimonio, in titoli di stato coerenti con la durata dell'Ente qui rappresentato.

In applicazione dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'esclusivo svolgimento dell'attività qui prevista e/o ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Viene fino da ora vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

A precisazione di quanto appena esposto, si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili, quanto segue:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ente cui all'articolo 1, non ha titolo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, dal che, seppur dotato di personalità giuridica non potrà costituire patrimoni destinati a specifici affari.

L'Ente trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a. dalle eventuali quote annuali versate dagli iscritti, ove previste e deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b. da contributi pubblici e privati;
- c. da proventi di iniziative sociali;
- d. da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione;
- e. da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

In linea generale l'attività dell'Ente non prevede e non consente l'effettuazione di investimenti del patrimonio, salvo quanto sopra e/o in appresso.

In via eccezionale il Consiglio Direttivo, nel caso di temporanea giacenza di somme superiori ad € 10.000,00 (Euro diecimila-virgola-zero-zero), può autorizzare, con propria deliberazione da assumere all'unanimità dei presenti, l'investimento dell'eccedenza esclusivamente in titoli di Stato con scadenza non superiore ai due anni.

#### ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Organo di Controllo, se nominato.

#### ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Ente ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, con avviso che ogni aderente esprime esclusivamente un voto, anche qualora trattasi di altro Ente del Terzo settore, con avviso che si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare:

- sino ad un massimo di tre associati qualora l'Ente in discorso abbia un numero di associati inferiore a cinquecento;
- sino ad un massimo di cinque associati qualora l'Ente in discorso abbia un numero di associati superiore a cinquecento, con avviso che si applicano le previsioni cui all'articolo 2372, comma 4 e comma 5 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'intervento all'assemblea è ammesso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica in base a quanto verrà per ciò previsto dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa ed esprime il voto.

In presenza di un numero di associati non inferiore a cinquecento il Consiglio Direttivo potrà prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali; assemblee alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2540 comma 3, comma 4 e comma 5 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quando è regolarmente convocata e costituita, l'assemblea degli associati rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legitti-

mamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Ente o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'assemblea:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ogni decisione e/o deliberazione sull'esclusione degli associati è devoluta alla esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

In presenza di un numero di associati non inferiore a cinquecento si possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Assemblea ORDINARIA degli associati è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con avviso spedito a mezzo posta ordinaria, elettronica anche certificata, fax o telegramma almeno otto giorni prima dell'adunanza e ogni qualvolta lo richieda con motivazione almeno un decimo degli associati.

Ad essa devono essere necessariamente sottoposti i seguenti argomenti:

- a. il bilancio sociale ed il rendiconto finanziario dell'associazione, riportante i contributi, i lasciti e altri proventi dell'associazione;
- b. la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'associazione;
- c. la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi ragione;
- d. ogni altro argomento attinente alla vita dell'associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

L'Assemblea STRAORDINARIA degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso spedito a mezzo posta ordinaria, elettronica anche certificata, fax o telegramma almeno otto giorni prima dell'adunanza ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta dell'Organo di controllo -ove previsto- e ogni qualvolta lo richieda con motivazione almeno un decimo degli associati.

Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria occorre la presenza della maggioranza degli iscritti all'associazione, con avviso che la validità delle deliberazioni avverrà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia in sede di assemblea ordinaria che straordinaria, è ammessa la trattazione anche in seconda convocazione.

La seconda convocazione è ammessa trascorsa un'ora dalla prima indicata sull'avviso di convocazione.

In tal caso, l'Assemblea ordinaria o straordinaria delibererà validamente qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti, con avviso che la validità delle deliberazioni per tal caso avverrà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche allo Statuto devono necessariamente esser discusse in apposita assemblea straordinaria, come sopra convocata, su proposta di uno degli organi dell'associazione o da almeno un decimo degli aderenti.

Le deliberazioni per la modifica statutaria sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora da quella indicata sull'avviso di convocazione dell'assemblea per la modifica statutaria, l'adunanza sarà valida quale che sia il numero dei presenti, e delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Delle riunioni dell'Assemblea -sia essa ordinaria ovvero straordinaria- viene redatto verbale trascritto su apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo anche qualora trattasi di atto pubblico.

#### ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Ente è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo, con avviso che si rende applicabile quanto previsto dall'articolo 2382 del codice civile.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli eventuali enti giuridici associati.

I componenti del Consiglio Direttivo come sopra eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche sociali assunte hanno carattere gratuito.

Nel caso in cui un componente il Consiglio Direttivo cessi dalla carica prima della scadenza esso può essere sostituito con delibera del Consiglio Direttivo, e durerà in carica sino alla prima Assemblea degli associati, che dovrà ratificarne la nomina.

Diversamente, decade l'intero Consiglio Direttivo.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario-Tesoriere dell'associazione.

Il Segretario-Tesoriere e tutti i componenti il Consiglio Direttivo, con firma disgiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere ad incassi di qualsia-

si ammontare di somme, che venissero corrisposte a qualsiasi titolo all'associazione da privati, Enti o Istituzioni di varia natura, rilasciando valida e liberatoria quietanza con esonero per le casse paganti da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Relativamente ai pagamenti che l'associazione nel prosieguo si troverà a dover attuare, questi dovranno preventivamente constare da formale delibera del Consiglio Direttivo e verranno praticamente effettuati dal Tesoriere, a tal fine appositamente incaricato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente mediante convocazione spedita a mezzo posta ordinaria, elettronica anche certificata, fax o telegramma almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Sono ammesse e validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo che avvengano senza la preventiva convocazione, a condizione che siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario Tesoriere ed almeno un componente del dell'organo di controllo -se nominato- e tutti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare con la riunione.

Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicati gli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio opportunamente convocate, occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti -comprendendo anche quello del Presidente-, il voto espresso dal Presidente stesso, avrà valore doppio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale trascritto su apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Ente nei confronti dei terzi e in giudizio.

#### ARTICOLO 14 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 (Euro centodiecimila-virgola-zero-zero);
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00 (Euro duecentoventimila-virgola-zero-zero);
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui sopra, cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo:

- alle attività esercitate di interesse generale;
- alle attività diverse esercitate;
- alle raccolte di fondi;
- alla destinazione del patrimonio;
- all'assenza di scopo di lucro;

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida per ciò previste.

Il bilancio sociale dovrà dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ARTICOLO 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente in materia di organo di controllo, l'Ente dovrà obbligatoriamente procedere alla nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale (rispettivamente iscritti nell'apposito registro) quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (Euro unmilione-centomila-virgola-zero-zero)
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00 (Euro duemilioni-duecentomila-virgola-zero-zero);
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

#### ARTICOLO 16 - CONFLITTO DI INTERESSI - RESPONSABILITÀ

Al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I componenti:

- il Consiglio Direttivo,
- i direttori generali, ove nominati;
- i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

#### ARTICOLO 17 - DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI

#### DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati in presenza di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

#### ARTICOLO 18 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Ente di cui all'articolo 1, dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori risultino inferiori a € 220.000,00 (Euro duecentoventimila-virgola-zero-zero) in ragione di anno, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio ovvero il rendiconto per cassa di cui sopra, dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Per le peculiarità di Ente filantropico assunte dal presente Ente, non potrà essere esercitata attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Relativamente alle c.d. "attività diverse" il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività a seconda dei casi intervenuti nell'esercizio, in seno alla relazione di missione ovvero mediante apposita annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio redatto come sopra e secondo le norme di legge, dovrà essere predisposto a cura del Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro tale termine consegnato all'Organo di Controllo e/o di Revisione -ove nominato-, il/i quale/i dovrà/nno rilasciare il proprio parere entro gli otto giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci.

Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve od altre poste anche di capitale, risultanti dall'approvazione del bilancio, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività in questa sede previsti e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio di esercizio qui previsto, dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare le scritture contabili, in qualsiasi momento della vita sociale, disponendo formale richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo, con preavviso di 30 giorni rispetto al momento di interesse.

#### ARTICOLO 19 - ESERCIZI

L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture come sopra prescritte, l'Ente dovrà tenere:

- il libro degli associati o aderenti, da tenere a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, da tenere a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, da tenere a cura dei componenti dell'organo stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, da tenere a cura dei componenti dell'organo stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, da tenere a cura dei componenti dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, in qualsiasi momento della vita sociale, disponendo formale richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo con preavviso di 30 giorni rispetto al momento di interesse.

#### ARTICOLO 21 - BILANCIO SOCIALE

L'ente, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione-virgola-zero-zero) in ragione di anno, dovrà depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

- in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 100.000,00\* (Euro centomila-virgola-zero-zero) annui l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'Ente, in sede annuale, nella formazione del bilancio sociale, tra le altre cose, dovrà esprimere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Il bilancio sociale, inoltre, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

#### ARTICOLO 22 - LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Ente può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il quorum costitutivo e deliberativo valido per le assemblee straordinarie, dell'Assemblea degli associati convocate con lo specifico ordine del giorno al quale spetterà anche di provvedere alla nomina del Liquidatore.

Il patrimonio ed i beni che residuano a seguito del completamento delle operazioni di liquidazione sono devoluti ad altri Enti filantropici operanti in identico o analogo ambito ovvero alla Fondazione Italia Sociale, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea di cui sopra, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A cura del Liquidatore, sarà la proposizione di formale richiesta di parere positivo innanzi all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Ter-

zo Settore per l'esecuzione della devoluzione programmata.

Il parere del predetto Ufficio è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### ARTICOLO 23 - NORMA DI RINVIO

Per quant'altro qui non previsto, si applicano le norme di legge in materia, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

In originale firmati:

WALTER CERESA

GUSTAVO FOURNIER - NOTAIO

-----  
La presente copia è conforme all'originale. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Orbassano, 23 MARZO 2022